

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Finalità del regolamento

Il presente regolamento disciplina, con riferimento all'intero territorio comunale, la materia concernente i mezzi pubblicitari e gli impianti di pubblicità e propaganda, come di seguito definiti, collocati, lungo le strade o in vista di esse, su aree pubbliche o di uso pubblico. Si prefigge anche lo scopo, sempre con riferimento all'attività impiantistica pubblicitaria, di tutelare i valori storico-architettonici dell'ambiente urbano e quelli paesaggistici del territorio comunale.

Per quanto concerne l'applicazione dell'Imposta Comunale sulla Pubblicità e del Diritto sulle Pubbliche Affissioni, come anche per l'effettuazione del servizio delle Pubbliche Affissioni e della eventuale Gestione in Concessione, si rinvia alle disposizioni dello specifico Regolamento comunale.

Art. 2 - Definizioni

Con i termini di impianti e mezzi pubblicitari si intendono le "insegne di esercizio, i cartelli, le sorgenti luminose, ecc.", così come definiti dall'art. 47 del Regolamento di Esecuzione del Codice della Strada, sostituito dall'art. 37 del D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610.

Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, i mezzi pubblicitari di seguito indicati, per i quali è richiesta l'autorizzazione alla installazione anche ai sensi della normativa urbanistico-edilizia, sono definiti Impianti pubblicitari:

- Insegna di esercizio
- Preinsegna
- Cartello
- Altro Impianto di Pubblicità e Propaganda
- Bacheca
- Vetrinetta

Sono altresì definiti Impianti pubblicitari, le strutture permanenti, comunque realizzate, finalizzate alla messa in opera di Striscioni, Locandine e Stendardi o Bandiere.

Art. 3 - Altre attività pubblicitarie soggette a particolare regolamentazione

La effettuazione di particolari forme di pubblicità soggetta a specifica regolamentazione, è disciplinata secondo le disposizioni del presente regolamento.

Costituiscono forme particolari di pubblicità:

- pubblicità temporanea
- pubblicità fonica o sonora
- pubblicità sui veicoli
- volantaggi o simili
- sorgenti luminose e proiezioni luminose
- segnaletica stradale pubblicitaria
- pubblicità sanitaria
- targhe.

CAPO II - CLASSIFICAZIONE, DEFINIZIONE E NORME SPECIFICHE DEI MEZZI PUBBLICITARI

Art. 4 - Insegne di esercizio

L'insegna di esercizio si identifica nella scritta a caratteri alfanumerici, completata eventualmente da un simbolo o da un marchio, realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura, installata nella sede dell'attività a cui si riferisce o nelle pertinenze accessorie alla stessa e che ha la funzione di indicare al pubblico il luogo di svolgimento dell'attività economica.

Può essere luminosa sia per luce propria che per luce indiretta.

Per pertinenze accessorie si intendono gli spazi e le aree limitrofe alla sede dell'attività, poste a servizio, anche non esclusivo, di essa.

In caso di utilizzo delle pertinenze da parte di più attività, è necessario servirsi di un mezzo pubblicitario unitario.

Le insegne di esercizio si classificano secondo la loro collocazione in:

- insegna su palina (insegna collocata su supporto proprio).
- insegna frontale
- insegna a bandiera orizzontale (in aggetto da una costruzione)
- insegna a bandiera verticale (in aggetto da una costruzione)
- insegna a tetto, o su pensilina o sulle facciate di edifici destinati ad attività industriali, commerciali o a funzioni direzionali;

Le dimensioni massime delle insegne di esercizio e pubblicitarie collocate nel centro abitato sono le seguenti:

- per quelle individuate ai precedenti punti a), b), c) e d), collocate parallelamente all'asse della carreggiata, 10 mq e non collocate parallelamente all'asse della carreggiata, 1 mq
- per quelle individuate al precedente punto e), 20 mq.

Le dimensioni massime delle insegne di esercizio poste fuori dai centri abitati collocate parallelamente all'asse della carreggiata o in aderenza ai fabbricati destinati a funzioni industriali, commerciali e direzionali possono raggiungere i 20 mq. Nel caso la facciata dell'edificio in cui ha sede l'attività superi i 100 mq la superficie dell'insegna può essere aumentata in misura del 10% della superficie di facciata eccedente i 100 mq fino ad un massimo di 50 mq.

Sono equiparate alle insegne, le iscrizioni che identificano l'attività o l'esercizio cui si riferiscono, realizzate con tecniche pittoriche direttamente su muro.

Le insegne a bandiera sia orizzontali che verticali aggettanti su percorsi esclusivamente pedonali e piste ciclabili, devono essere installate, nel rispetto delle distanze minime, in modo tale che la distanza da terra al bordo inferiore sia rispettivamente uguale o superiore a mt. 3,00 e 4,70.

La distanza del bordo verticale esterno rispetto al filo del muro dell'edificio non può superare i 2/3 dell'ampiezza del marciapiede ed in valore assoluto ml 1,20, sempre nel rispetto dei 30 cm dal ciglio del marciapiede e dal bordo esterno della banchina.

Le insegne frontali devono essere installate nel vano compreso tra gli stipiti e l'architrave, od immediatamente sopra lo stesso solamente nei casi in cui le dimensioni della vetrina o l'altezza della porta non lo consentano, senza superare i limiti della proiezione verticale della apertura del vano. Devono, inoltre, avere una sporgenza massima rispetto al filo esterno del muro di cm 15 ed essere contenute all'interno della proiezione verticale del vano stesso.

In edifici destinati a funzioni di carattere industriale, commerciale e direzionale possono essere

installate insegne o marchi di fabbrica, oltre che sulle facciate, in deroga a quanto previsto dal comma precedente, a tetto o su pensilina, intese come parti integranti del disegno architettonico dell'edificio.

Le insegne montate su supporto proprio o su palina se collocate su area privata devono rispettare un'altezza da terra misurata dalla quota del terreno al bordo superiore non maggiore di 6,00; se aggettanti su suolo pubblico devono rispettare le condizioni indicate ai commi 1 e 2 del presente articolo.

E' vietata la installazione di insegne sui parapetti e sotto ai balconi, dentro le luci delle finestre e nelle arcate frontali e di testa dei portici.

Art. 5 - Preinsegna

Si definisce preinsegna una scritta in caratteri alfanumerici completata da freccia di orientamento, ed eventualmente da simboli e da marchi, realizzata su manufatto bifacciale e bidimensionale, utilizzabile su una sola o su entrambe le facce, supportata da una idonea struttura di sostegno, finalizzata alla pubblicizzazione direzionale della sede dove si esercita una determinata attività ed installata in modo da facilitare il reperimento della stessa e, comunque, nel raggio di 5 Km. Non può essere luminosa né per luce propria né per luce indiretta.

Le preinsegne hanno forma rettangolare e dimensioni contenute entro i limiti inferiori di 1 m x 0,20 m e superiori di 1,50 m x 0,30 m.

I colori devono essere conformi a quanto previsto dal Codice della Strada in relazione all'attività esercitata.

E' ammesso l'abbinamento sulla stessa struttura di sostegno di un numero massimo di 6 per ogni senso di marcia a condizione che le stesse abbiano le stesse dimensioni e costituiscano oggetto di un'unica autorizzazione

Art. 6 - Cartello pubblicitario

Si definisce cartello pubblicitario quel manufatto mono o bifacciale, supportato da una idonea struttura di sostegno, finalizzato alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici sia direttamente, sia tramite sovrapposizione di altri elementi ad esclusione delle affissioni. Esso è utilizzabile in entrambe le facciate anche per immagini diverse. Può essere luminoso sia per

luce propria che per luce indiretta.

La collocazione del cartello può avvenire con struttura propria (cartello isolato), o sull'esistente (cartello a parete).

Art. 7 - Manifesto

Si considera "manifesto" l'elemento bidimensionale, realizzato in materiale di qualsiasi natura, ma prevalentemente cartaceo, privo di rigidità, finalizzato alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici, posto in opera su strutture murarie o su altri supporti, comunque diverso dai cartelli e dagli altri mezzi pubblicitari. Non può essere luminoso né per luce propria né per luce indiretta.

La collocazione di manifesti al di fuori degli spazi preordinati è vietata in ogni luogo del territorio comunale, eccetto quelli strettamente temporanei emessi da autorità giudiziaria, da pubblica amministrazione e, a seguito di incidenti o di calamità, dalle aziende o Enti erogatori di pubblici servizi.

Art. 8 - Striscione, locandina, stendardo e bandiera

Si considera striscione, locandina, stendardo e bandiera l'elemento bidimensionale realizzato in materiale di qualsiasi natura, privo di rigidità, mancante di una superficie di appoggio o comunque non aderente alla stessa.

Può essere luminoso per luce indiretta.

L'esposizione di striscioni è ammessa unicamente per la promozione pubblicitaria di manifestazioni e spettacoli.

L'esposizione di locandine e stendardi è ammessa per la promozione pubblicitaria di manifestazione e spettacoli oltre che per il lancio di iniziative commerciali. Su tali mezzi, oltre al titolo, luogo e periodo di svolgimento dello spettacolo o della manifestazione, è consentito apporre il marchio e la denominazione di enti, associazioni, ditte o sponsor in generale.

L'esposizione di striscioni e di stendardi è consentita solo sulle posizioni individuate in apposito elenco e previa autorizzazione.

Striscioni e stendardi se posti su pali della illuminazione pubblica, collocati al limite della carreggiata, devono avere il bordo inferiore distante almeno mt. 5.10 da terra.

Gli stendardi installati su pali della illuminazione pubblica, collocati all'interno del

marciapiede, devono distare almeno mtl. 2.50 dal suolo se la loro proiezione ricade completamente sul marciapiede.

In ogni caso il bordo inferiore di striscioni e standardi posizionati al di sopra della carreggiata stradale deve risultare sempre superiore a m 5,10 rispetto al piano stradale.

L'esposizione è ammessa unicamente durante il periodo di svolgimento della manifestazione o dello spettacolo cui si riferisce oltre che durante la settimana precedente e alle 24 ore successive allo stesso.

Le locandine possono essere distribuite esclusivamente all'interno dei pubblici esercizi e negozi.

Le distanze dai cartelli e dagli altri mezzi pubblicitari sono così ridotte:

- Fuori centro abitato: m 50;
- Centro Abitato: m 5.

Gli striscioni e gli standardi non possono avere altezza superiore a m 1,0 e devono essere ancorati agli edifici o altri sostegni, previa apposita autorizzazione ai sensi dell'art. 39 di cui al presente regolamento.

Art. 9 - Segno orizzontale reclamistico

Si definisce segno orizzontale reclamistico la riproduzione sulla superficie stradale, con pellicole adesive, di scritte in caratteri alfanumerici, di simboli e di marchi, finalizzata alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici.

I segni orizzontali reclamistici sono ammessi unicamente all'interno di aree di uso pubblico di pertinenza di complessi industriali e commerciali e lungo il percorso di manifestazioni sportive o su aree delimitate, destinate allo svolgimento di manifestazioni di vario genere, limitatamente al periodo di svolgimento delle stesse e alle 24 ore precedenti e successive.

Si applicano loro solo le distanze previste per le collocazioni di mezzi pubblicitari fuori ed entro i centri abitati unicamente rispetto ai segnali stradali orizzontali.

Essi devono essere realizzati con materiali rimovibili, ma ben ancorati, nel momento dell'utilizzo, alla superficie stradale e che garantiscano una buona aderenza dei veicoli sugli stessi.

E' fatto obbligo al titolare dell'autorizzazione, rilasciata per la posa di segni orizzontali reclamistici, di provvedere alla rimozione degli stessi entro le 24 ore successive alla conclusione della manifestazione pubblicizzata, ripristinando lo stato dei luoghi e il grado di aderenza delle superfici stradali.

Trascorso inutilmente tale termine, l'esposizione verrà considerata abusiva e quindi sanzionabile ai sensi della normativa vigente.

Art. 10 - Targhe

Si considera targa il manufatto rigido, di forma piana, realizzato con materiali di qualsiasi natura (metallo, plastica, legno, pietra, ecc.) recante una scritta in caratteri alfanumerici completata eventualmente da un simbolo o marchio, installata sull'ingresso che dà accesso ai locali della sede di esercizio dell'attività o nelle pertinenze accessorie, nel caso in cui l'attività stessa sia priva di vetrine.

Le targhe indicanti professioni ed attività in genere devono essere collocate preferibilmente negli stipiti della porta o, in alternativa, anche in riferimento alle condizioni specifiche, lateralmente alla porta stessa o sui battenti ed avere una dimensione massima di cm ___ x ____.

La targa, come definita al comma 1), ha una funzione pubblicitaria se collocata in luogo diverso da quello in cui ha sede l'esercizio dell'attività, o dalle relative pertinenze accessorie. Sono consentite nei soli casi in cui la sede dell'attività sia difficilmente visibile dalla strada o da spazi pubblici o di uso pubblico e possono avere dimensioni massime di cm ___ x ___.

Art. 11 - Bacheche

Per bacheche si intendono vetrinette con frontale apribile, o a giorno, installate a muro o collocate a terra su supporto proprio, destinate alla esposizione di quotidiani, periodici o altri mezzi di stampa o alla diffusione di informazioni o propaganda dell'attività di enti pubblici, partiti politici e associazioni varie; nonché all'esposizione di menu, tariffe e prezzi di pubblici esercizi e alberghi.

La sporgenza massima delle bacheche, ove consentite a muro, non deve essere superiore a cm. 5 dal filo esterno della muratura.

Art. 12 - Tende

Le tende sono dei manufatti mobili o semimobili in tessuto o in materiali assimilabili posti esternamente a protezione di vetrine o ingressi;

Le tende a protezione di mostre, vetrine ed accessi pedonali dovranno osservare un'altezza

minima dalla quota dei marciapiede di mt. 2,20, a condizione che ciò non arrechi disturbo alla visibilità ed una sporgenza inferiore di almeno cm 30 rispetto alla larghezza dei marciapiede e comunque non superiore a mt. 2.

Per quanto riguarda l'installazione di tende pubblicitarie si osservano le seguenti disposizioni:

- devono essere rientranti, o riavvolgibili a fine orario
- riferirsi esclusivamente ad attività commerciali poste al piano terra
- l'altezza delle scritte, di una o due righe, non deve essere comunque superiore a 20 cm.
- le scritte devono riprodurre solo l'attività esercitata, la ragione sociale, i marchi delle merci poste in vendita nei locali sede dell'attività
- devono essere poste solo sul pendente frontale parallelo all'edificio e non su quellilaterali o sulla falda della tenda

Le tende possono essere collocate in deroga alle distanze minime previste dal presente regolamento nel caso in cui non riportino alcun tipo di messaggio pubblicitario o riportino soltanto l'insegna di esercizio e siano disposte parallelamente all'asse della carreggiata. Negli altri casi seguono le disposizioni generali previste per la collocazione dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari.

Art. 13 - Impianto a messaggio variabile

Si definisce impianto a messaggio variabile qualunque manufatto finalizzato alla pubblicità e/o alla propaganda sia di prodotti che di attività, caratterizzato dalla variabilità dei messaggi e/o delle immagini trasmesse, con caratteristiche diverse e di dimensioni variabili.

Può essere luminoso per luce diretta o per luce indiretta e deve avere dimensione di 18 mq, all'interno dei centri abitati e di 6 mq. All'esterno dei centri abitati.

Se l'impianto è collocato perpendicolarmente al senso di marcia, la variabilità del messaggio deve avere una frequenza minima di 90 secondi.

Art. 14 - Impianto di insegne o targhe coordinate

Per impianto di insegne o targhe coordinate si intende quel manufatto destinato alla

collocazione di una pluralità di insegne (più di tre) o targhe di esercizio monofacciali o bifacciali, della superficie massima di 6 mq.

Art. 15 - Vetrofania

Per vetrofania si intende la riproduzione su superfici vetrate con pellicole adesive di scritte in caratteri alfanumerici di simboli e di marchi, finalizzata alla diffusione di messaggi pubblicitari e/o propagandistici.

L'apposizione di vetrofanie è consentita solo se attinenti all'attività esercitata. in ogni caso le vetrofanie devono essere collocate all'interno delle vetrine ubicate ai piani terra o nelle aperture poste al piano superiore aperte su percorsi o piazze, solo se costituiscono pertinenza di attività prive di vetrina al piano terra.

Art. 16 - Pubblicità sui veicoli

E' vietata la pubblicità effettuata mediante la sosta dei veicoli di cui agli artt. 54, comma 1 lettera g) e 56, comma 2 lettera d) del d.lgs. 285/92 e art. 203, comma 2 lettera q) e 204, comma 2 lettera q) del d.p.r. n. 495/92. Su detti veicoli in sosta la pubblicità dovrà essere rimossa ovvero coperta in modo tale che sia privata di efficacia.

L'apposizione sui veicoli di pubblicità non luminosa è consentita, salvo quanto previsto ai commi 3 e 4, unicamente se non effettuata per conto terzi a titolo oneroso e se realizzata con sporgenze non superiori a 3 cm rispetto alla superficie del veicolo sulla quale sono applicate, fermi restando i limiti di cui all'articolo 61 del codice. Sulle autovetture ad uso privato è consentita unicamente l'apposizione dei marchio e della ragione sociale della ditta cui appartiene il veicolo. La pubblicità non luminosa per conto terzi è consentita sui veicoli adibiti al trasporto di linea e non di linea, ad eccezione dei taxi, alle seguenti condizioni:

- a) che non sia realizzata mediante messaggi variabili
- b) che non sia esposta sulla parte anteriore dei veicolo
- c) che sulle altre parti dei veicolo sia posizionata, rispetto ai dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione ed alle targhe, in modo tale da non ridurre la visibilità e la percettibilità degli stessi
- d) che sia contenuta entro forme geometriche regolari

e) che, se realizzata mediante pannelli aggiuntivi, gli stessi non sporgano di oltre 3 cm rispetto alla superficie sulla quale sono applicati.

La pubblicità luminosa per conto terzi è consentita sui veicoli adibiti al servizio taxi, unicamente se effettuata mediante scritte con caratteri alfanumerici, alle seguenti condizioni:

- a) che sia realizzata con un pannello rettangolare piano bifacciale, saldamente ancorato al di sopra dell'abitacolo del veicolo e posto in posizione parallela al senso di marcia. Il pannello deve avere le dimensioni esterne di 75 x 35 cm e non deve essere realizzata mediante messaggi variabili.
- b) che sia realizzata mediante l'applicazione sul lunotto posteriore di pellicola della misura 100x12.
- c) che sia realizzata mediante applicazione di pellicola sulle superfici del veicolo ad esclusione di quelle vetrate.

Le esposizioni pubblicitarie di cui alle lettere a) e c) sono alternative fra loro.

La esposizione di scritte e messaggi pubblicitari rifrangenti è ammessa sui veicoli unicamente alle seguenti condizioni:

- a) che la pellicola utilizzata abbia caratteristiche di rifrangenza non superiori a quelle di classe I
- b) che la superficie della parte rifrangente non occupi più di due terzi della fiancata del veicolo e comunque non sia superiore a 3 mq
- c) che il colore bianco sia contenuto nella misura non superiore ad 1/6 della superficie
- d) che sia esposta unicamente sui fianchi del veicolo a distanza non inferiore a 70 cm dai dispositivi di segnalazione visiva
- e) che non sia realizzata mediante messaggi variabili.

In tutti i casi, le scritte, i simboli e la combinazione dei colori non devono generare confusione con i segnali stradali e, in particolare, non devono avere forme di disco o di triangolo, né disegni confondibili con i simboli segnaletici regolamentari di pericolo, obbligo, prescrizione o indicazione.

All'interno dei veicoli è proibita ogni scritta o insegna luminosa pubblicitaria che sia visibile, direttamente o indirettamente, dal conducente o che comunque possa determinare abbagliamento o motivo di confusione con i dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione dei veicoli stessi.

Le disposizioni di cui ai commi precedenti non si applicano ai veicoli al seguito delle competizioni sportive autorizzate ai sensi dell'articolo 9 del codice della strada.

Qualsiasi forma pubblicitaria che si avvalga di autoveicoli deve essere svolta in maniera e con velocità tale da non provocare intralci o limitazioni alla circolazione dei veicoli ed a quella pedonale, con divieto di sostare in prossimità di incroci stradali o impianti semaforici.

La pubblicità luminosa su veicoli, è ammessa unicamente sui veicoli adibiti al servizio di taxi quando circolano entro i centri abitati, alle condizioni indicate nell'art. 57 del Regolamento al

Codice della Strada approvato con D.P.R. 495/92.

Art. 17 - Pubblicità sonora e fonica

La pubblicità fonica è autorizzata dal Comune, nel rispetto della normativa vigente e dei limiti stabiliti dalle disposizioni inerenti l'esposizione al rumore e dal piano di zonizzazione acustica. La pubblicità fonica effettuata con autoveicoli, motoveicoli, rimorchi e ciclomotori all'interno dei centri abitati è autorizzata nei giorni feriali dalle ore ___ alle ore ___ con l'osservanza delle prescrizioni eventualmente indicate nell'autorizzazione amministrativa.

(Opzione): Ai fini di cui all'art. 155 del Codice della Strada, con gli autoveicoli, motoveicoli, rimorchi e ciclomotori, non è consentito effettuare pubblicità fonica. Possono essere diffusi unicamente messaggi di pubblico interesse disposti dall'autorità di pubblica sicurezza o dal Sindaco.

All'interno degli impianti sportivi e sul suolo pubblico se rivolta alla promozione di manifestazioni sportive o di particolare interesse per la cittadinanza è ammessa la pubblicità fonica effettuata per conto altrui attraverso appositi apparecchi amplificatori e simili.

La pubblicità fonica è vietata nei Centri Storici e in prossimità di strutture sanitarie e assimilate, di luoghi culturali e/o di studio limitatamente agli orari di apertura degli stessi, di strutture cimiteriali e luoghi di culto.

Nei giorni festivi e negli orari non previsti sopra, è possibile concedere deroghe, durante lo svolgimento di manifestazioni di carattere sportivo, culturale, sociale, religioso e simili. La pubblicità elettorale è disciplinata dalle disposizioni che regolano la materia.

Art. 18 - Impianti pubblicitari di servizio

E' definito impianto pubblicitario di servizio, qualunque manufatto avente quale scopo primario un servizio di pubblica utilità nell'ambito dell'arredo urbano e stradale (quali paline, pensiline per fermata autobus, transenne parapetonali, cestini per rifiuti, panchine, orologi e simili) recante uno spazio pubblicitario che può anche essere luminoso sia per luce diretta che indiretta.

La collocazione di impianti pubblicitari di servizio lungo i percorsi pedonali deve sempre garantire un passaggio libero conforme a quanto stabilito dal codice della strada e alle normative sull'abbattimento delle barriere architettoniche di cui alle leggi n. 13 del 9/1/89 e n. 104 del 5/2/92 e relativo regolamento di attuazione.

Art. 19 - Cartelli pubblicitari temporanei

Cartelli pubblicitari mobili riferiti a manifestazioni, spettacoli (anche circensi) ed iniziative temporanee di carattere culturale e sportivo, aperte al pubblico, devono essere autorizzati dal Comune sulla base delle modalità procedurali, sia se da collocarsi su suolo pubblico.

La domanda deve essere presentata almeno 15 giorni prima dal richiedente e, se presentata da Enti, associazioni sindacali, partiti politici, consorzi, associazioni religiose, sportive, culturali, ecc ... o da persone giuridiche, dal responsabile o rappresentate di queste ultime.

E' consentita l'esposizione massima di n. ____ cartelli per manifestazione; questi non possono superare le dimensioni di mt 0.70 x 1.00 salvo debita autorizzazione in caso di motivate esigenze.

La collocazione di tali cartelli è ammessa unicamente durante il periodo di svolgimento della manifestazione o dell'iniziativa cui si riferisce oltre che i 10 giorni precedenti e le 24 ore successive.

I cartelli esposti su cavaletti relativi a messaggi pubblicitari riferiti alla attività della sede di esercizio sono autorizzati esclusivamente nelle aree cortilive private dell'esercizio stesso, tenendo comunque conto degli appositi ancoraggi per la sicurezza.

Per le attività dei teatri e musei, statali o comunali, per le attività culturali e sportive in generale, e per le mostre che si svolgono all'interno degli edifici comunali è consentita la installazione di strutture tipo "sandwich" bifacciali e vetrinette o simili posate direttamente al suolo.

E' vietata su tutto il territorio comunale l'esposizione di cartelli che rechino pubblicità di natura commerciale, al di fuori degli appositi spazi predisposti..

Art. 20 - Pubblicità nei cantieri edili

Sulle strutture temporanee dei cantieri edili, quali ponteggi o recinzioni, è ammessa l'installazione di messaggi pubblicitari diversi dalle affissioni, attinenti le attività del cantiere, quindi in materiali opachi non cartacei, anche illuminati in modo indiretto. Tale pubblicità deve avvenire nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 17, comma 1 bis, del d.lgs. 507/93.

La superficie del mezzo pubblicitario non può essere maggiore del 50% del ponteggio o della recinzione, tale limite non si applica nel caso di disegni che riproducano la facciata dell'edificio oggetto dei lavori.

Art. 21 - Gigantografie su ponteggi nei cantieri edili

Si intendono gigantografie su ponteggi le immagini e/o i messaggi riprodotti su teli di protezione apposti su ponteggi in occasione dei lavori edilizi.

Per le finalità a cui sono destinati, tali veicoli comunicazionali, si distinguono nelle seguenti tipologie: Artistica - Pubblicitaria - Mista.

Dove:

Per tipologie artistiche si intendono le gigantografie, di qualunque formato e dimensione riproducenti (esclusivamente) immagini riferite alle decorazioni delle facciate, a riprese fotografiche, a riproduzioni di opere d'arte.

Per tipologie pubblicitarie si intendono le gigantografie, di qualunque formato e dimensione, riproducenti messaggi pubblicitari a mezzo scritte e/o immagini.

Per tipologie miste si intendono le gigantografie che riproducono, in modo variamente combinato, tipologie artistiche con messaggi pubblicitari.

La collocazione delle suddette tipologie è consentita esclusivamente in occasione dello svolgimento di lavori edilizi ed è soggetta alle seguenti condizioni limitazioni.

Le domande per l'installazione di gigantografie su ponteggi devono essere accompagnate da un bozzetto riprodotto (in adeguata scala) le immagini previste.

L'impatto scenico riprodotto sulle gigantografie deve risultare compatibile con le caratteristiche dell'edificio e l'assetto urbano del contesto di riferimento. E ciò, particolarmente, in prossimità di luoghi con rilevanti pregi di carattere architettonico e/o naturalistico.

I messaggi pubblicitari devono altresì risultare compatibili in termini di "competizione commerciale" con le attività presenti sull'edificio e nelle aree adiacenti.

Le dimensioni delle gigantografie possono estendersi alla intera superficie del ponteggio nel caso di tipologie artistiche o di disegni che riproducano la facciata dell'edificio oggetto dei lavori.

Qualora il periodo di installazione dei ponteggi ecceda la durata dei lavori a cui i medesimi sono preposti, per il periodo eccedente è consentita la collocazione di gigantografie ad esclusivo contenuto artistico.

È vietata la collocazione sul territorio comunale di gigantografie a tipologia pubblicitaria.

È consentita la collocazione di gigantografie a tipologia mista con il limite che la superficie destinata a messaggi pubblicitari, opportunamente confinata, non ecceda il 10% del totale della superficie autorizzata.

Art. 22 - Collocazione e caratteristiche dei mezzi pubblicitari nelle stazioni di servizio e nelle aree di parcheggio

Nelle aree di parcheggio possono essere collocati cartelli, insegne di esercizio ed altri mezzi pubblicitari la cui superficie complessiva non superi l'8% delle aree adibite a parcheggio. In deroga alla predetta limitazione, è ammessa la collocazione di altri mezzi pubblicitari abbinati alle prestazioni di servizi per l'utente della strada entro i limiti di mq. 2 per ogni servizio prestato.

Lungo le corsie di accelerazione, di decelerazione, in corrispondenza degli accessi e lungo il fronte stradale delle aree di parcheggio e delle stazioni di servizio, è concessa l'installazione di un cartello o impianto fisso, con misure massime di mq. 4,50, riproducente il marchio di fabbrica e la ragione sociale relativa all'attività esercitata.

Nelle stazioni di servizio, fatti salvi i limiti di cui ai commi 1 e 2, i messaggi pubblicitari da esporre devono avere un contenuto limitato all'attività esercitata o ai prodotti venduti.

Art. 23 - Segnali turistici e di Territorio

L'Amministrazione Comunale dopo avere redatto uno specifico progetto, se del caso di concerto con gli enti proprietari delle strade limitrofe cointeressati, installa la segnaletica fino alle zone industriali, artigianali, commerciali, ec.

Realizzati gli itinerari principali di avvio alle "zone industriali, commerciali ed artigianali", tutte le attività e gli insediamenti particolari che generino o che attraggono traffico pesante od un notevole traffico leggero, saranno indicati in corrispondenza delle intersezioni locali.

I segnali di cui all'art. 134 del regolamento c.d.s., possono essere autorizzati singolarmente o in un gruppo segnaletico unitario, quando ritenuti di interesse pubblico per l'utente della strada. Tale gruppo può contenere un massimo di otto segnali di indicazione di cui alle lettere a,b,c,d,e, dell'art. 134 del regolamento al c.d.s., nel rispetto dei criteri di cui all'art. 128 comma 8° lettere A,B,C,D,E,F, regolamento c.d.s..

L'altezza dal suolo dei segnali laterali inseriti nei gruppi segnaletici unitari, quando trasversali all'asse della strada non deve essere inferiore a m.1,5; quando collocati parallelamente all'asse della strada in aderenza a fabbricati, recinzioni, pali telegrafici ecc. o sul margine interno del marciapiede, l'altezza minima dal suolo è di m.0,60.

Quando installati singolarmente devono rispettare le norme dell'art. 81 del regolamento al c.d.s..

Il gruppo segnaletico unitario e il segnale singolo, di norma va installato in posizione autonoma prima delle intersezioni, non deve interferire in alcun modo con i segnali di pericolo, prescrizione e indicazione.

Nessun gruppo segnaletico unitario o segnale singolo di indicazione di cui all'art. 134 del regolamento c.d.s. deve essere posizionato sulle isole spartitraffico.

Il soggetto interessato all'installazione ha, a carico, l'onere per la fornitura, l'installazione e la manutenzione dei segnali, dopo aver ottenuto preventiva autorizzazione dell'ente proprietario

della strada ai sensi dell'art. 26 comma 3°, che fisserà i criteri tecnici per l'installazione. Nel caso di gruppi segnaletici unitari, l'onere dell'installazione del telaio di supporto è a carico del Comune previo nulla osta dell'ente proprietario della strada se provinciale o statale.

Art. 24 - Caratteristiche e dimensioni degli impianti per le affissioni

L'affissione di manifesti, avvisi e fotografie, il cui formato si sviluppa su multipli di cm 70 x 100 è effettuata solamente su impianti per affissioni studiati nell'ambito di progetti di arredo urbano seguendo le tipologie ed i criteri di collocazione indicati in un Piano degli Impianti. Gli impianti di vario genere dovranno essere dotati di una targhetta mono o bifacciale, indicante il concessionario o il proprietario del mezzo pubblicitario, il numero identificativo dell'impianto stesso utile anche nel caso di informatizzazione del sistema nel suo complesso.

CAPO III

LOCAZIONE DI FORME PUBBLICITARIE ALL'INTERNO DI ZONE DI INTERESSE STORICO, ARTISTICO, CULTURALE ED AMBIENTALE

Art. 25 - Norme generali sulla pubblicità all'interno di zone da tutelare

Le norme del presente capo disciplinano la collocazione di particolari forme pubblicitarie all'interno di zone di interesse storico, artistico, culturale ed ambientale.

Per tutto quanto non espressamente previsto, si rimanda alle altre disposizioni comuni.

In particolare, sono vietate:

- La collocazione di insegne su palina, escluse le zone con carattere prettamente pedonale.
- L'installazione di insegne a bandiera ad eccezione di quelle riferentesi a rivendite di generi di monopolio, uffici postali, posti telefonici pubblici, farmacie e posti di pronto soccorso, alberghi.
- L'installazione di insegne su terrazzi, balconi, facciate.
- L'installazione di locandine, stendardi e bandiere. E' ammesso il solo uso di stendardi e bandiere bidimensionali, in tessuto di tela, alle condizioni di cui all'art. 8 del presente regolamento.
- L'installazione dei segni orizzontali reclamistici.
- L'installazione di cartelli e impianti di pubblicità e/o propaganda a messaggio variabile anche provvisori.
- L'installazione di sistemi mobili di informazione o pubblicità posati al suolo, quali cavalletti, manifesti su supporti precari e mezzi simili.
- L'installazione di bacheche di qualsiasi tipo, ad eccezione di quelle destinate ai turni di apertura delle farmacie presso le stesse, delle bacheche relative alle informazioni cinematografiche, di spettacolo, delle attività commerciali esercitate da pubblici esercizi e delle bacheche di cui al successivo comma 2. Tali bacheche potranno avere illuminazione propria.
- L'utilizzo di fonti luminose dirette ed indirette, quali elementi di richiamo in presenza di illuminazione pubblica.
- L'installazione di insegne di ampie dimensioni nelle vicinanze delle autostrade.

In particolare sono consentite:

- L'installazione di insegne a muro o a bandiera quando le stesse sono in grado di caratterizzare o evidenziare qualitativamente l'edificio; possono essere realizzate con manufatti in ferro battuto, legno decorato, scritte su muro, pannelli metallici antichizzati, materiali lapidei, lettere scatolate retroilluminate, materiali traslucidi o trasparenti.
- Le installazioni di bacheche collocate a muro o a terra su supporto proprio, destinate alla diffusione di informazioni delle attività degli enti pubblici, dei partiti politici rappresentati in Parlamento o in Consiglio Comunale, e delle Associazioni riconosciute.
- Le installazioni di strutture tipo "sandwich" bifacciali, posate direttamente al suolo, per l'informazione sulle attività dei teatri e dei musei e sulle mostre che si svolgono all'interno delle gallerie comunali.
- L'installazione di insegne sui tetti per l'individuazione di alberghi ed ostelli.

Art. 26 - Collocazione di insegne

Le insegne frontali devono essere contenute nello spazio compreso tra gli stipiti e l'architrave dell'apertura dell'esercizio, al filo interno della muratura o nel vetro. E' vietata l'installazione di insegne scolorite al neon con pannello interamente luminoso; la luminosità dovrà essere limitata a caratteri o simboli della denominazione di esercizio. E' comunque vietata la installazione di sistemi di illuminazione ad intermittenza. In presenza di aperture ad arco a "tutto sesto", l'insegna non potrà comunque occupare lo spazio descritto dallo stesso. E' inoltre vietato collocare insegne nelle arcate frontali e di testa dei portici.

La collocazione al di sopra dei vani di esercizio è possibile solo nel caso di ripristino di insegne storiche preesistenti, chiaramente documentate e riferite allo specifico vano oggetto di intervento.

Le insegne a bandiera orizzontale o verticale relative a rivendite di tabacchi, posti telefonici pubblici e posti di pronto soccorso devono limitarsi ad indicare il simbolo prescritto dalla normativa vigente, in un solo esemplare.

E' inoltre vietato l'uso di materiali di rivestimento sugli stipiti ed esternamente al filo delle facciate.

Art. 27 - Collocazione di targhe professionali o di esercizio

La collocazione di targhe indicanti professioni ed attività in genere è consentita solo ad esercizi e studi professionali privi di vetrina. Le targhe dovranno essere collocate lateralmente alle porte o sullo stipite e realizzate esclusivamente in ottone con scritte nere.

La dimensione massima delle targhe è di cm 20x30 e multipli.

Valgono comunque le disposizioni di cui all'art. 10 del presente regolamento.

Art. 28 - Collocazione di tende

Le tende esterne a protezione di vetrine ed ingressi pedonali dovranno avere un'altezza minima dalla quota dei marciapiede di ml 2,20 compreso le parti mobili, sempre che ciò non crei intralcio alla visibilità, ed una aggetto inferiore, di almeno di cm 30, alla larghezza dei marciapiede e comunque non superiore a ml. 2. Nelle zone prive di marciapiede o di adeguato spazio fuori dalla carreggiata stradale è vietata la collocazione delle tende.

Le tende dovranno essere collocate esclusivamente al di sopra o internamente al vano della

vetrina ed essere realizzate nel tipo piano estensibile, con strutture in metallo color _____ e tessuto in tela in tinta unita nei colori _____.

E' vietato l'uso di tende fisse a protezione degli occhi dei portici. E' consentito il solo uso di tende mobili in tela tinta unita, per tutta la loro ampiezza, nei colori _____ e comunque prive di scritte o messaggi pubblicitari e denominazione di esercizio.

E' vietata altresì l'installazione di tende nelle arcate di testa, dei portici agli incroci di vie. La sostituzione di tende, anche se della sola tela, comporta l'adeguamento alla presente normativa.

CAPO IV

PROCEDURE PER IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE

Art. 29 - Autorizzazioni

Chiunque intenda installare cartelli e mezzi pubblicitari sulle strade o in vista di esse, deve presentare una istanza ed ottenere regolare autorizzazione amministrativa ai sensi del presente Regolamento e nel rispetto dei disposti del Regolamento per l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni.

La domanda, da compilarsi sugli appositi moduli, sconta l'imposta di bollo, nella misura stabilita dalle leggi fiscali e deve essere presentata al competente Ufficio corredata dei seguenti documenti:

- a) Progetto quotato in scala 1:20 dell'opera e relativa descrizione tecnica, dai quali siano individuabili gli elementi essenziali dell'opera e la sua eventuale collocazione sul fabbricato, compreso il disegno del possibile supporto, debitamente firmato dal titolare dell'impresa esecutrice o dall'interessato, se l'opera è realizzata in economia. La suddetta documentazione non è richiesta per targhe e vetrofanie.
- b) Rilievo dello stato di fatto in scala 1:20 per le vetrine e le bacheche.
- c) Bozzetto colorato del messaggio pubblicitario da esporre. Se la domanda riguarda cartelli o altri mezzi pubblicitari a messaggio variabile, devono essere allegati i bozzetti di tutti i messaggi previsti.
- d) Documentazione fotografica che illustri il punto di collocazione nell'ambiente circostante; in caso di impianto su suolo è necessario produrre una planimetria

catastale del luogo interessato.

e) Autodichiarazione con la quale si attesta che l'opera, escluse targhe e vetrofanie, sarà realizzata rispettando la normativa in materia, che il manufatto sarà calcolato e posto in opera tenendo conto della natura del terreno e della spinta del vento, in modo da garantirne la stabilità e sarà realizzato con materiale resistente agli agenti atmosferici.

f) Autodichiarazione dalla quale emerga che l'attività oggetto di richiesta è regolarmente autorizzata, ovvero che il titolare è iscritto agli albi professionali istituiti e che la destinazione d'uso dei locali è legittima.

g) Nulla osta del proprietario dell'immobile o dell'amministratore condominiale o autodichiarazione di proprietà.

h) Parere della Soprintendenza ai Beni Ambientali ed Architettonici qualora richiesto.

i) Ricevuta in originale dell'avvenuto versamento delle spese di istruttoria, qualora l'impianto insista su area pubblica.

Per impianti posti fuori del centro abitato, l'interessato deve presentare istanza di autorizzazione all'Ente proprietario della strada, secondo il seguente ordine di competenza:

- 1) per le strade e le autostrade statali, dalla Direzione Compartimentale A.N.A.S. competente per territorio o agli uffici speciali per le autostrade.
- 2) per le autostrade in concessione, dalla Società concessionaria.
- 3) per le strade regionali, provinciali o di proprietà di altri enti, dalle rispettive amministrazioni.
- 4) per le strade militari, dal Comando territoriale competente.

Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato al nulla osta dell'Amministrazione Comunale.

Il rilascio dell'autorizzazione è di competenza del Comune per i tratti di strade statali, regionali, provinciali o di altri organismi, correnti all'interno del centro abitato.

Ogni domanda deve riferirsi ad una sola attività industriale, commerciale, artigianale, artistica o professionale e potrà comprendere più impianti individuati esattamente sugli elaborati allegati alla richiesta.

L'istanza per la installazione di mezzi pubblicitari a carattere sanitario deve essere presentata, previa autorizzazione del messaggio pubblicitario da parte dei rispettivi ordini o collegi professionali locali, nel rispetto della normativa di riferimento.

Art. 30 - Autorizzazioni Specifiche

Per l'installazione di cartelli pubblicitari, striscioni, locandine, stendardi, bandiere, segni

orizzontali reclamistici con caratteri di temporaneità, la documentazione può essere limitata alla presentazione degli elaborati di cui ai punti c), d), e), h), i), del precedente articolo.

Qualora le vetrofanie si riferiscano a pubblicità di esercizio e superino le dimensioni di mq. 0,50, viene rilasciata copia della comunicazione previo parere da parte del competente ufficio della Polizia Municipale. La durata delle autorizzazioni a carattere temporaneo, non può superare i 12 mesi ad esclusione dei cartelli riguardanti locazione o compravendita di immobili che potranno avere una durata massima, anche se frazionata in più periodi, di 24 mesi.

Art. 31 - Affissioni dirette

I manifesti e le locandine affisse direttamente dagli interessati non necessitano di autorizzazione amministrativa ma devono assolvere l'imposta di pubblicità, se dovuta, e riportare comunque il timbro del concessionario. Possono essere affissi esclusivamente all'interno delle vetrine dei negozi previo accordo con i proprietari.

I manifesti e le locandine riferiti a spettacoli viaggianti, manifestazioni politiche e sportive potranno essere affissi a cura degli interessati esclusivamente, previa autorizzazione amministrativa rilasciata dall'ufficio competente e pagamento dell'imposta di pubblicità.

Manifesti e locandine dovranno essere rimossi entro le 24 ore successive alla conclusione della manifestazione pubblicizzata.

Trascorso inutilmente tale termine, l'esposizione verrà considerata abusiva e quindi sanzionabile ai sensi del D.Lgs n. 507/93.

Art. 32 - Rilascio dell'autorizzazione

L'istruttoria delle pratiche é affidata al Responsabile del procedimento individuato con provvedimento dirigenziale che dovrà raccogliere i pareri degli altri uffici comunali interessati. L'autorizzazione è rilasciata all'interessato entro 60 giorni dalla data di presentazione della relativa richiesta. E' in ogni caso negato il rilascio o il rinnovo della autorizzazione nel caso in cui il richiedente abbia pendenze in materia di pubblicità con il Comune.

Il termine rimane sospeso nel caso in cui l'Amministrazione Comunale inviti i richiedenti, a mezzo di comunicazione scritta, a produrre ulteriore documentazione o ad integrare quella

depositata, che dovrà essere prodotta entro i tempi indicati. In caso di mancato ricevimento di quanto richiesto, la domanda presentata si intende respinta.

Art. 33 - Interventi di sostituzione e modifica delle insegne

Qualora il soggetto titolare dell'autorizzazione, decorsi almeno tre mesi dal rilascio della stessa, intenda variare il messaggio pubblicitario dell'insegna, deve farne domanda allegando il bozzetto del nuovo messaggio. La nuova autorizzazione sarà rilasciata dal competente ufficio, previo parere del comando dei Vigili Urbani.

Art. 34 - Validità e Rinnovo dell'autorizzazione

L'autorizzazione all'installazione di cartelli o di altri mezzi pubblicitari ha carattere meramente precario e potrà essere revocata dall'Amministrazione Comunale con preavviso di 15 giorni, comunque non prima di un anno dalla data di rilascio della autorizzazione stessa, tranne per motivi di pubblica utilità.

L'autorizzazione all'installazione di cartelli ed altri impianti pubblicitari è rinnovabile a condizione che la richiesta, da prodursi almeno sessanta giorni prima della scadenza naturale, provenga dal medesimo soggetto intestatario dell'atto.

Nel caso in cui non siano apportate modifiche al mezzo pubblicitario la domanda di rinnovo deve essere corredata dalla sola autodichiarazione, redatta ai sensi della legge 445/2000.

Il mancato rispetto delle condizioni di cui al primo comma del presente articolo, nonché l'introduzione di qualsiasi modifica, comportano il rispetto della procedura di cui all'art 33.

Art. 35 - Obblighi del titolare dell'autorizzazione

E' fatto obbligo al titolare dell'autorizzazione di:

- verificare il buono stato di conservazione dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari e

delle loro strutture di sostegno

- effettuare tutti gli interventi necessari al loro buon mantenimento
- adempiere nei tempi richiesti a tutte le prescrizioni impartite dal Comune ai sensi dell'art. 405 comma 1 del D.p.r. 495/1992, al momento del rilascio dell'autorizzazione o anche successivamente per intervenute e motivate esigenze
- procedere alla rimozione nel caso di decadenza o revoca dell'autorizzazione o di insussistenza delle condizioni di sicurezza previste all'atto dell'installazione o di motivata richiesta da parte dell'ente competente al rilascio
- su ogni cartello o mezzo pubblicitario autorizzato dovrà essere saldamente fissata una targhetta non deteriorabile, posta in posizione facilmente accessibile, sulla quale sono riportati, con caratteri incisi, i seguenti dati: amministrazione rilasciante, soggetto titolare, numero dell'autorizzazione: progressione chilometrica del punto di installazione, data di scadenza.

La targhetta di cui sopra deve essere sostituita ad ogni rinnovo dell'autorizzazione ed ogni qualvolta intervenga una variazione di uno dei dati su di essa riportati.

Qualora l'applicazione della targhetta risulta difficoltosa, è ammesso che i dati identificativi siano riportati con scritte a carattere indelebile.

L'autorizzazione non esonera il titolare dall'obbligo di attenersi strettamente, sotto la propria responsabilità, alle leggi e ai regolamenti vigenti, nonché ad ogni eventuale diritto di terzi o a quanto prescritto dai regolamenti condominiali.

L'autorizzazione alla collocazione di cartelli ed altri mezzi pubblicitari è subordinata alla regolare approvazione, da parte dei competenti organi, dell'insediamento e dell'esercizio dell'attività cui il messaggio pubblicitario è riferito, nei locali indicati.

E' fatto obbligo al titolare dell'autorizzazione, rilasciata per la posa di segni orizzontali reclamistici, di striscioni, locandine e stendardi, di provvedere alla rimozione degli stessi entro le 24 ore successive alla conclusione della manifestazione pubblicizzata, ripristinando il preesistente stato dei luoghi ed il preesistente grado di aderenza delle superfici stradali.

Art. 36 - Decadenza dell'autorizzazione

Costituiscono cause di decadenza dell'autorizzazione:

- La cessazione o il trasferimento dell'attività pubblicizzata.
- L'annullamento o la revoca, l'inesistenza o l'irregolarità della autorizzazione all'esercizio dell'attività.
- La non rispondenza del messaggio pubblicitario autorizzato alle attività cui esso inerisce.
- La mancata osservanza delle condizioni alle quali fu subordinata l'autorizzazione.

- La mancata realizzazione dell'opera entro novanta giorni dal rilascio dell'autorizzazione.
- Il mancato ritiro dell'autorizzazione entro trenta giorni dalla data della notifica, salvo proroga motivata richiesta dagli interessati.
- Lo stato di degrado del manufatto pubblicitario.
- La mancata utilizzazione dell'impianto pubblicitario.

CAPO V – VIGILANZA E SANZIONI

Art. 37 - Vigilanza

Il Comune è tenuto a vigilare mediante la Polizia Municipale sulla corretta realizzazione e sull'esatto posizionamento dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari autorizzati, nonché sul loro stato di conservazione e di buona manutenzione e sui termini di scadenza delle autorizzazioni concesse.

Art. 38 - Sanzioni amministrative

Chiunque installa mezzi pubblicitari e impianti di propaganda, senza aver provveduto a chiedere e ad ottenere la relativa autorizzazione, ovvero non ne osserva le prescrizioni contenute, è assoggettato alle sanzioni amministrative pecuniarie come previste dall'art. 23, del Codice della Strada e dal D.Lgs. 15.11.93 n. 507 e successive modifiche ed integrazioni. Chiunque violi le disposizioni del presente regolamento, le cui sanzioni non sono previste dai disposti del codice della strada e del d.lgs. 507/93, è soggetto a sanzione amministrativa pecuniaria da ___ a ___ euro nel rispetto dell'art. 7 bis del d.lgs. 18.8.2000, n. 267 e della legge 689/1981.

In presenza di un impianto pubblicitario abusivo l'Amministrazione Comunale ne disporrà la rimozione previa notifica del relativo provvedimento, ed in caso di inottemperanza del termine fissato procederà alla rimozione d'ufficio addebitando ai responsabili le spese sostenute, fermo restando la possibilità di effettuare l'immediata copertura della pubblicità abusiva.

CAPO VI - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 39 - Norma Transitoria

Le norme del presente regolamento si applicano a tutti i mezzi pubblicitari di nuova installazione; quelli attualmente esistenti ed in contrasto con tali norme dovranno essere adeguati allo scadere della autorizzazione, o in concomitanza con interventi di sostituzione o modifica nonché di manutenzione straordinaria.

(Opzione): Tutti gli impianti pubblicitari installati sul territorio comunale non rispondenti alle norme del presente regolamento dovranno essere adeguati entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore delle nuove norme.

Eventuali modifiche e/o deroghe apportate al Codice della Strada e relativo Regolamento di Esecuzione e di Attuazione, nonché alle normative vigenti in materia di pubblicità, comportano l'adeguamento automatico del presente regolamento.

Art. 40 - Entrata in vigore del Regolamento

Il presente regolamento entra in vigore dopo l'approvazione degli organi competenti e la pubblicazione per 15 giorni all'Albo Pretorio del Comune e sostituisce ogni altra precedente disposizione e regolamentazione comunale in materia.

Per quanto non espressamente disposto o richiamato in esso, si rinvia alla normativa generale.

Riferimenti Normativi

Legislazione Nazionale

D.Lgs. 30-04-1992, n. 285
Nuovo codice della strada.

Legge 27 dicembre 2006, n. 296 - legge finanziaria 2007
(vengono introdotte alcune modifiche alle norme del Codice della Strada)

Legislazione Regionale

Legge regionale n. 12 del 18 maggio 2004
Disposizioni collegate alla legge finanziaria del 2004.